



CAPITOLATO PRESTAZIONALE E SPECIALE D'APPALTO

PER OPERE, PRESTAZIONI FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE, PER IL MANTENIMENTO, PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E ALLE PARTI COMUNI DELL'INTERPORTO DI TORINO



SOCIETÀ INTERPORTO DI TORINO

S.I.TO S.P.A.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Affidamento delle opere, prestazioni forniture necessarie per la manutenzione, per il mantenimento, per la messa in sicurezza e la riparazione degli immobili di proprietà e prestazioni sulla viabilità interportuale alle parti comuni dell'interporto di Torino.

CIG 850228103E

Orbassano (TO), 21/10/2020

INDICE

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO, DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 – UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI.....	5
ART. 3 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI.....	6
ART. 4 – CONDIZIONI DELL'APPALTO.....	9
ART. 5 – CONTESTAZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE.....	10
ART. 6 – ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	11
ART. 7 – NORMATIVA APPLICABILE.....	15
ART. 8 – OPERE STRUTTURALI.....	16
ART. 9 – ORDINI DI LAVORO.....	16
ART. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA.....	19
ART. 11 – MEZZI PROVVISORIALI.....	20
ART. 12 – DISCIPLINA E BUON ORDINE NEI CANTIERI. CUSTODIA DEI CANTIERI.....	21
ART. 13 – CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI.....	22
ART. 14 – SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI.....	22
ART. 15 – MODIFICHE E VARIAZIONI DEI LAVORI.....	22
ART. 16 – CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI NEI LAVORI.....	23
ART. 17 – DEMOLIZIONI E RIMOZIONI.....	23
ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA.....	24
ART. 19 – COPERTURA ASSICURATIVA.....	25
ART. 20 – SPESE DI CONTRATTO E DI PUBBLICAZIONE.....	26
ART. 21 – SUBAPPALTI, COTTIMI E INTESTAZIONI FIDUCIARIE.....	26
ART. 22 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE.....	29
ART. 23 – PENALI.....	30
ART. 24 – CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	30
ART. 25 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	31
ART. 26 – CORRISPETTIVO E ANTICIPAZIONI.....	32
ART. 27 – CONTO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COLLAUDO E MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO.....	34
ART. 28 – FORZA MAGGIORE.....	35
ART. 29 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	35
ART. 30 – RECESSO.....	37
ART. 31 – ACCORDO BONARIO. FORO COMPETENTE.....	38
ART. 32 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	38

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO, DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

1. L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione delle Opere, prestazioni forniture necessarie per la manutenzione, per il mantenimento, per la messa in sicurezza e la riparazione degli immobili di proprietà di S.I.TO S.p.A. o comunque in uso a S.I.TO S.p.A. e prestazioni sulla viabilità interportuale alle aree comuni dell'Interporto di Torino, nel rispetto dei criteri ambientali minimi ("C.A.M") di cui al D.M. dell'11 ottobre 2017 ("Lavori").
2. Gli immobili di proprietà di S.I.TO o in uso sono n. 15, di cui n. 11 magazzini, n. 3 immobili adibiti ad uffici e n. 1 fabbricato contenente impianti tecnologici, e precisamente:

INTERPORTO SUD

PALAZZO UFFICI S.I.TO – Prima Strada n. 2 – 10043 Orbassano

sette piani fuori terra e un interrato uso uffici

PALAZZO OPERATORI DOGANALI – Prima Strada n. 5 – 10043 Orbassano

tre piani fuori terra e un seminterrato uso uffici

MAGAZZINO 1L – Prima Strada n. 1 – 10043 Orbassano

superficie uffici mq. 2161 – superficie magazzino mq. 9858 - due piani fuori terra

MAGAZZINO RIPARAZIONE CONTAINERS – Prima Strada n. 1 – 10043 Orbassano

superficie uffici mq. 457 – superficie magazzino mq. 3612 - due piani fuori terra

MAGAZZINO PSUD – Prima Strada n. 1 – 10043 Orbassano

superficie uffici mq. 672 – superficie magazzino mq. 4142 – due piani fuori terra

FABBRICATO TECNOLOGICO – Prima Strada n. 1 – 10043 Orbassano

superficie mq. 720 - due piani fuori terra

MAGAZZINO Y6 – Terza Strada – 10040 Rivalta di Torino

superficie uffici mq. 656 – superficie magazzino mq. 3052 - due piani fuori terra

INTERPORTO NORD

MAGAZZINO NORD 1 – Decima Strada – 10100 TORINO

superficie uffici mq. 1142 – superficie magazzino mq. 4369 - due piani fuori terra

MAGAZZINO NORD 2 – Decima Strada - 10098 RIVOLI

superficie uffici mq. 546 – superficie magazzino mq. 4713 - due piani fuori terra

MAGAZZINO NORD 7 – Decima Strada – 10043 ORBASSANO

superficie uffici mq. 1401 – superficie magazzino mq. 11306 – due piani fuori terra

MAGAZZINO NORD 9 – Decima Strada – 10100 TORINO

superficie uffici mq. 640 – superficie magazzino mq. 4936 – due piani fuori terra

MAGAZZINO NORD 10 – Decima Strada – 10098 Rivoli

superficie uffici mq. 448 – superficie magazzino mq. 3368 – due piani fuori terra

MAGAZZINO NORD 20 – Ottava Strada – 10043 Orbassano

superficie uffici mq. 640 – superficie magazzino mq. 6192 – due piani fuori terra

MAGAZZINO NORD 35 – Ottava Strada – 10043 Orbassano

superficie uffici mq. 1188 – superficie magazzino mq. 8521 – tre piani fuori terra

CASELLO DI CONTROLLO – Terminal Ferroviario

superficie uffici mq. 535,88 – due piani fuori terra

3. L'elenco degli immobili di cui al punto 2 non è esaustivo, ed è in ogni caso suscettibile di variazioni, in quanto le peculiarità proprie delle attività svolte da S.I.TO possono richiedere nel corso dell'appalto l'acquisizione di nuovi locali/immobili o la dismissione di altri. Dette eventuali variazioni verranno comunicate all'Appaltatore in forma scritta da S.I.TO e varranno come aggiornamento dell'elenco originario. Tutte le disposizioni previste nel presente Capitolato varranno, quindi, sul complesso degli immobili che risulteranno dall'elenco così aggiornato.
4. Gli interventi manutentivi oggetto dell'affidamento sono caratterizzati da lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non particolare complessità e articolazione progettuale tale da comportare significative interferenze tra i componenti edilizi, strutturali e impiantistici.
5. L'importo stimato per l'esecuzione dell'appalto, e soggetto a ribasso, è pari a € **1.364.700,00**, IVA esclusa, oltre oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08, stimati in € **98.800,00**, per un totale complessivo di € **1.463.500,00**. L'importo di € 1.364.700,00 comprende il costo della manodopera che S.I.TO ha stimato in € 270.000,00.
6. Il corrispettivo dell'appalto è suscettibile di revisione periodica ai sensi dell'art. 106 del Codice.
7. I Lavori, che comprendono gli interventi di manutenzione ordinaria di tipo edile ed affine, di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 380/2011, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui alla lettera b) del predetto articolo, per la sicurezza e l'integrità degli immobili di S.I.TO S.p.a., sono ascrivibili alle seguenti categorie e classifiche:

	CATEGORIA E CLASSIFICA	Importo categoria [Euro]	Sicurezza [Euro]
Opere edili	OG1 – Classifica III	806.100,00	58.359,11
Opere Stradali	OG3 – Classifica II	558.600,00	40.440,89
		1.364.700,00	98.800,00

TOTALE: 1.463.500,00 Euro

8. Sono compresi nell'appalto le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per ciascun intervento da eseguire secondo le prescrizioni indicate nel presente Capitolato Speciale d'appalto, nelle Specifiche tecniche, nella Relazione Generale ed elenco lavori e lavorazioni, nonché nello schema di contratto.
9. La contabilizzazione delle prestazioni oggetto dell'appalto è **a misura**: le prestazioni sono, quindi, pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessità di S.I.TO.
10. L'appalto avrà la durata di **tre anni**, decorrente dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di appalto o dal verbale di consegna e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo.
11. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/16 (Codice dei Contratti Pubblici – “**Codice**”). In tal caso, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stetti – o più favorevoli per S.I.TO – prezzi, patti e condizioni.

ART. 2 – UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 101 del Codice, S.I.TO individua prima dell'inizio dei Lavori, un Direttore dei Lavori (“**D.L.**”), che può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che svolgerà i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.
2. Il D.L. agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi di S.I.TO., ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e la facoltà di far modificare o far rifare opere che riterrà inaccettabili per scadente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore, o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Appaltatore medesimo che egli

ritenesse inadatti all'esecuzione dei Lavori o all'adempimento di mansioni che l'Appaltatore intendesse loro affidare.

3. Il D.L. interloquisce, in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
4. Il D.L. fornirà all'Appaltatore, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei Lavori, oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato o negli eventuali disegni di dettaglio, ulteriori disposizioni. Qualora l'Appaltatore avesse necessità di indicazioni ulteriori o di chiarimenti sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, sarà tenuto a richiedere tempestivamente al D.L. le opportune istruzioni in merito: in caso contrario, sarà costretto a demolire, senza compenso alcuno, quanto esso avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.
5. La definizione di eventuali dettagli o modalità esecutive dovrà essere richiesta dall'Appaltatore al D.L. a mezzo posta elettronica con un congruo anticipo, in modo da non compromettere il normale svolgimento dei lavori.
6. Non saranno riconosciute prestazioni extra-contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dal D.L. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia alla restante disciplina dell'art. 101 del Codice.

ART. 3 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

1. L'attività di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni, salvo indicazioni più precise che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal D.L.:
 - interventi nelle parti comuni e nei magazzini di proprietà di S.I.TO con demolizioni, intonaci, tinteggiature stuccature, rimurature di infissi, riparazione ed eventuale sostituzione di infissi, ripristino di pavimentazioni, riposizionamento di barriere in c.a. (cordoli – new-jersey), sistemazione di recinzioni di cancelli carrai o pedonali, riparazione di porte normali o REI, sostituzione di porte in genere, sostituzione di serrature, sostituzione vetri e opere murarie in genere;
 - interventi urgenti alle murature per infiltrazioni d'acqua sia meteorica che idrosanitaria;
 - rimozione e riposizionamento di autobloccanti, sostituzione di lastre in pietra, marmo e/o cemento;
 - formazione di accessi pedonali e carrai, scivoli per portatori di handicap, rifacimento di marciapiedi, manutenzioni alle scale, e alle transenne;
 - interventi di manutenzione in uffici, rilocalizzazione di pareti mobili e in cartongesso, formazione di nuovi locali, opere edili e impiantistiche per la formazione di nuovi servizi igienici, tinteggiature e

maltature interne ed esterne, rimozione e rifacimento di pavimenti e relativi sottofondi, opere in lattoneria e da fabbro, opere da falegname;

- interventi ad opere viarie, di contenimento stradale e parcheggi comuni interportuali
 - demolizione di tramezzi e murature;
 - scassi e tagli a sezione obbligata;
 - rifacimento di muratura e formazione di intonaci;
 - ripassatura e/o rifacimento di tetti, piani o suborizzontali;
 - sostituzione di gronde, pluviali, faldali;
 - sostituzione di lucernari, lastre in lamiera sulle coperture degli immobili e manutenzioni varie e eventuale rifacimento di coperture a seguito di eventi atmosferici eccezionali;
 - demolizione di pavimenti e relativi sottofondi e loro rifacimento;
 - riparazione e/o sostituzione di serramenti interni ed esterni in legno e metallici;
 - riparazione, revisione e/o rifacimento di servizi igienici e relative reti idrauliche;
 - opere di decorazione interne ed esterne;
 - opere da vetraio;
 - opere da fabbro;
 - opere da falegname;
 - opere di sistemazione stradale;
 - impianti elettrici;
 - impianti termici;
 - impianti idraulici;
 - e comunque tutte le opere necessarie alla conservazione degli immobili di proprietà di S.I.TO, e alla loro salvaguardia, nell'interesse dei servizi interportuali.
2. L'Appaltatore, ai fini della completa e corretta esecuzione dell'appalto, è tenuto a fornire tutto quanto necessario alle demolizioni, riparazioni, modifiche e sistemazioni speciali, sia di importanza costruttiva corrente sia quelle che presentano caratteristiche speciali.
3. L'Appaltatore dovrà compiere tutte quelle attività necessarie per eseguire le lavorazioni indicate dal D.L., ultimate in ogni loro parte, secondo le regole dell'arte, nonché eseguite con l'impiego di materiali nuovi, delle migliori marche e di idonee caratteristiche all'uso e all'impiego cui sono destinati.

4. I Lavori devono essere eseguiti con personale e mezzi idonei ed adeguati alla corretta esecuzione degli stessi, di efficienza e in numero tale da assicurarne la puntuale ultimazione nonché la realizzazione a regola d'arte.
5. **Per la descrizione dei singoli interventi si rimanda all'elenco indicato nella *Relazione Generale*, con la precisazione che tale elenco può subire variazioni. Le prestazioni da eseguire dipenderanno, infatti, dalle necessità che emergeranno nel corso della durata del contratto; sono ricomprese anche prestazioni di manutenzione di "pronto intervento o d'urgenza".**
6. Quanto descritto al precedente punto 5 differenzia e caratterizza il presente appalto da altri appalti di lavori che sono pienamente definiti, sia nel tipo di prestazione sia nel numero di prestazioni sia nella relativa localizzazione.
7. L'Appaltatore, nella programmazione dei Lavori, dovrà tenere conto che gli stessi verranno eseguiti su edifici e servizi funzionanti e in piena attività, nonché in presenza di personale che lavora all'interno degli immobili/magazzini e di terzi che vi accedono per usufruirne dei relativi servizi. L'Appaltatore dovrà, quindi, considerarne i conseguenti oneri gestionali, anche in sede di formulazione dell'offerta, senza poter pretendere ulteriori compensi di qualsiasi natura.
8. L'Appaltatore dovrà adottare ogni precauzione volta ad assicurare la sicurezza e la salute all'interno degli ambienti in cui opera.
9. Con particolare riguardo all'attività di manutenzione straordinaria occorre garantire, nel contempo, la migliore qualità degli interventi, che, per la loro peculiarità, dovranno essere immediatamente eseguiti. Di tale specifica esigenza l'Appaltatore dovrà tenere conto, sia ai fini della valutazione dell'offerta, sia ai fini della valutazione della propria organizzazione di impresa.
10. Al verificarsi di particolari condizioni, quali eventi meteorologici, incidenti stradali e specifici interventi a salvaguardia delle infrastrutture, della viabilità, della sicurezza stradale interportuale, S.I.TO S.p.a. si riserva di richiedere all'Appaltatore di formulare apposito preventivo di dettaglio.
11. **S.I.TO, si riserva in ogni caso la facoltà di interpellare, per l'esecuzione delle opere di cui al punto 10, altre ditte, senza che l'aggiudicatario possa avanzare diritti di qualsiasi sorta.**
12. L'Appaltatore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nella prosecuzione dei Lavori dipendenti dalla presenza negli immobili del personale dipendente.
13. L'Appaltatore non può neppure, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai Lavori rispetto a quanto previsti negli atti di gara e nel contratto ed eventualmente eseguite senza preventivo ordine scritto di S.I.TO: delle varianti o addizioni introdotte senza il relativo ordine di

S.I.TO, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato a S.I.TO.

14. Non saranno riconosciute prestazioni extra-contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Committente.

15. La Committente metterà a disposizione dell'Appaltatore, se richiesto, un'area per il deposito materiali, attrezzature e baracche di cantiere nella zona Nord dell'Interporto, come indicato nel P.S.C. (pag. 26) e relativa planimetria. Sarà onere dell'Appaltatore il mantenimento dell'area, a sua cura e spese, e la predisposizione degli eventuali allacciamenti all'acqua, all'energia elettrica, antincendio ecc.

16. La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire saranno fornite dai componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori in corso d'opera per l'esatta interpretazione delle opere da eseguire e per i dettagli di esecuzione, da eventuali disegni forniti a corredo, dagli elementi descrittivi del presente Capitolato e dagli altri documenti di gara.

ART. 4 – CONDIZIONI DELL'APPALTO

1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore si impegna a eseguire quanto previsto dal presente Capitolato e dagli elaborati progettuali e dichiara di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i Lavori in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato.
2. Al momento dell'affidamento del contratto l'Appaltatore, dove necessario, prenderà visione dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del D.L., dovrà valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento. Successivamente all'accettazione dei Lavori l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.
3. Si precisa che ogni intervento sarà preceduto dalla presa visione dei luoghi.
4. L'esecuzione dell'appalto implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, noli e trasporti, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, l'andamento climatico, il regime dei corsi d'acqua ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di

assumere l'appalto e sull'offerta presentata. In particolare l'Appaltatore dà atto di conoscere i vincoli e gli oneri connessi all'obbligo di mantenere in esercizio, con propri interventi di surrogazione le attività interessate dalle opere manutentive.

5. È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino alla ultimazione. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Appaltatore a suo rischio, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di forza maggiore, anche ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. c) del D.L. n. 76/20, come convertito con la legge n. 120/20.
6. Ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
7. Secondo quanto indicato all'art. 3, comma 7, punto 3, del D.L. n. 76/20, come convertito con la legge n. 120/20, il mancato rispetto da parte dei concorrenti dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o risoluzione del contratto.

ART. 5 – CONTESTAZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE

1. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dall'ufficio di Direzione Lavori siano difformi ai patti contrattuali o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all'esecuzione stessa dei Lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, l'Appaltatore medesimo, prima di dar corso al relativo ordine di lavoro disposto da S.I.TO, dovrà inoltrare le proprie contestazioni e/o riserve, per quanto non espressamente stabilito nel presente Capitolato, nei modi e nei tempi descritti nelle disposizioni contenute agli artt. 190 e 191 del D.P.R. n. 207/2010, ancorché non più vigore, cui S.I.TO, nell'esercizio della potestà prevista all'art. 9 del D.M. MIT n. 49/18, fa espresso rinvio quali parti integranti e sostanziali del medesimo Capitolato.
2. Considerato che la disciplina sulle contestazioni e sulle riserve ha lo scopo di non esporre la Committente ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

ART. 6 – ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dovrà fornire, per iscritto, prima della consegna dei Lavori, alla D.L. e a S.I.TO le seguenti informazioni e i seguenti documenti:
 - a. l'elenco dei nominativi delle maestranze che si intendono impiegare nell'esecuzione dei Lavori, fotocopia dei nulla-osta assunzioni dell'ufficio di collocamento e copia dei rispettivi libretti di lavoro o modelli equivalenti in cui risulti l'appartenenza all'Appaltatore; di ogni variazione in merito deve essere data preventiva comunicazione scritta alla D.L. Le maestranze non potranno accedere al cantiere, anche con riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., sprovviste di idoneo tesserino di identificazione che consenta il riconoscimento. Analoga procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici;
 - b. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali-assicurativi ed infortunistici nel rispetto delle norme vigenti. La stessa procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici;
 - c. il Piano operativo di sicurezza (POS);
 - d. i Piani specifici per la sicurezza in riferimento alle opere in subappalto;
 - e. i nominativi del Direttore Tecnico di cantiere, del responsabile della sicurezza, dei preposti, del medico competente propri e di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei Lavori;
 - f. il recapito telefonico al quale potranno essere inoltrate le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti garantendo la presenza di un operatore che, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, riceva le segnalazioni a viva voce;
 - g. il nominativo della persona autorizzata a firmare la contabilità e della persona autorizzata a ritirare gli ordini di lavoro. Quest'ultima dovrà presentarsi presso gli uffici della D.L. nei giorni e negli orari concordati precedentemente con la D.L. stessa per un puntuale rendiconto sull'andamento delle opere in corso;
 - h. segnalare alla D.L., prima del loro inizio, i lavori oggetto di subappalto, la categoria di appartenenza, il nominativo della ditta subappaltatrice al fine di verificare il pieno rispetto dell'art 105 del Codice e valutare che l'importo delle opere subappaltate rientri nell'ambito di quanto dichiarato dall'Appaltatore all'atto dell'offerta.
2. Oltre agli altri oneri previsti dal D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore, ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. alla formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dei Lavori, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei Lavori stessi;
- b. alla custodia di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera, nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà di S.I.TO, sia delle altre ditte presenti in cantiere, consegnati all'Appaltatore.
- c. alla fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza.
- d. richiesta del D.L., fornire la documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, e/o tavole grafiche a supporto degli interventi realizzati, senza il riconoscimento di un eventuale maggior compenso per l'Appaltatore;
- e. fornire tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;
- f. fornire tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione dei Lavori; gli utensili e il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei Lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo;
- g. fornire tutte le opere provvisorie, come ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario;
- h. alla pulizia e allo sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai Lavori col personale necessario.
- i. ad osservare la normativa relativa all'assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;
- j. a comunicare al D.L., entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
- k. a ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni del D.L. I danni che dovessero derivare ai materiali, alle forniture e ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.
- l. a sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di proprietà, le località interessate dai lavori, appena ultimati gli stessi;

- m. ad assistere o dirigere personalmente i Lavori oppure nominare a rappresentarlo sui cantieri persona giuridicamente e professionalmente idonea, gradita alla D.L., e che possa ricevere e disporre l'esecuzione degli eventuali ordini da questa impartiti;
- n. ad attenersi e rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti di legge previsti dal D.lgs. 81/08, dal D.lgs. n. 106/09;
- o. ad attenersi e rispettare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i suddetti Lavori. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione e, nel caso di imprese cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi sono vincolanti per l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi del personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, rilevata dal DURC negativo, e in assenza di regolarizzazione tempestiva, S.I.TO, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice, provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e i saldo. In caso di ritardo nei pagamenti del personale dipendente, ai sensi dell'art 30, comma 6, del Codice, S.I.TO paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo;
- p. ad attenersi e rispettare le norme a tutela dei lavoratori previste dall'art. 7 del D.M. 19.04.2000 N. 145 e lo Statuto dei Lavoratori;
- q. ad apporre cartelli di avviso e fanali di segnalazione diurne e notturne nei tratti stradali indicati dall'Ufficio Tecnico di S.I.TO e osservare tutte le prescrizioni stabilite dal Codice della Strada;
- r. a riparare e risarcire eventuali danni di qualsiasi genere, ancorché dipendenti da cause di forza maggiore, che si verificano durante le manutenzioni varie;

s. ad adottare, nell'esecuzione di tutti i Lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché impegnarsi ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 81/08, nel D.lgs. n. 106/09, nonché tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata S.I.TO, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza. S.I.TO si ritiene inoltre sollevata da ogni responsabilità per danneggiamento che possa verificarsi sul luogo o per causa delle opere appaltate da parte dell'Appaltatore e dei propri dipendenti, tanto se dipendono da violazione delle norme di Capitolato, quanto da insufficiente prudenza, diligenza e previdenza; L'appaltatore è pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che S.I.TO abbia stabilito. L'appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso. S.I.TO ha, in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso. Nell'ipotesi che gli interventi ordinati, ricadenti nell'ambito di un unico cantiere, rientrino nel campo di applicazione del D.lgs. 81/2008 l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla D.L. la quale provvederà alla sospensione dei lavori per la prevista nomina e le previste verifiche del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. La ripresa dei lavori avverrà quando il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione avrà provveduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo dell'Opera nonché all'analisi dei documenti predisposti dalle imprese;

t. a provvedere alla fornitura e installazione, a propria cura e spese, delle richieste tabelle con l'indicazione dei lavori con la dicitura che sarà indicata da S.I.TO;

- u. a procedere all'organizzazione dell'appalto con tutti gli attrezzi, le macchine, i materiali e il personale occorrente, nonché a garantire la disponibilità delle maestranze anche durante il periodo delle ferie estive e invernali;
- v. ad eseguire in contraddittorio con la D.L. la misurazione delle opere compiute e a controfirmare la registrazione di esse, nonché quelle delle eventuali liste giornaliere e delle provviste relative ai lavori eseguiti in economia;
- w. a rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese d'acqua ecc... solo previo consenso della D.L.;
- x. Qualora per l'esecuzione di alcune opere, l'Appaltatore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche, condutture acqua, ecc., già demoliti senza la preventiva autorizzazione della D.L., nessun compenso gli sarà per tale ricostruzione riconosciuto e corrisposto;
- y. a riconsegnare i locali, che sono stati interessati dai lavori stessi, puliti a "regola d'arte", una volta ultimati i Lavori;
- z. ad attenersi e rispettare, a tutela del personale impiegato, la normativa sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ART. 7 – NORMATIVA APPLICABILE

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice etico di S.I.TO, pubblicato sul sito di Committenza.
2. L'Appaltatore, nell'esecuzione dei Lavori è tenuto a rispettare, oltre a quanto previsto nella documentazione di gara, quanto segue:
 - le condizioni stabilite dal D.P.R. n. 380/01;
 - le leggi e i regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali) in materia di opere pubbliche;
 - la normativa tecnica anche se non espressamente richiamata nel presente Capitolato;
 - i criteri ambientali minimi di cui al di cui al D.M. dell'11 ottobre 2017.
3. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiarerà di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i Lavori in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato.
4. Le opere impiantistiche oggetto di appalto dovranno essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del D.M. 37 del 22/01/2008. A Lavori ultimati, e prima del collaudo finale delle opere, l'Appaltatore dovrà, inoltre, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla D.L. una dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico

secondo le modalità di cui all'art. 7 del D.M. n. 37 del 22/01/2008 attestante, per ciascun eventuale impianto eseguito, la rispondenza a quanto indicato all'art. 6 dello stesso D.M.

ART. 8 – OPERE STRUTTURALI

1. Qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, le stesse dovranno essere progettate e dirette da un Ingegnere od Architetto abilitato e iscritto al rispettivo Ordine Professionale nominato da S.I.TO.
2. Per quanto concerne gli aspetti strutturali e sismici si farà riferimento alla normativa cogente in materia, con particolare riferimento a NTC2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008) e s.m.i..
3. Le varianti che nel corso dei Lavori si dovessero introdurre alle eventuali opere strutturali dovranno essere segnalate alla D.L. e, ove nominato, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione lavori ed accompagnate dai relativi elaborati di progetto.
4. Il collaudo statico delle opere, dovrà essere eseguito da un Ingegnere o Architetto, abilitato e iscritto al rispettivo Ordine Professionale da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere stesse, e sarà nominato da S.I.TO.
5. Il certificato di collaudo, il certificato delle prove sui materiali impiegati emessi dai laboratori autorizzati, l'esito delle eventuali prove di carico, le copie dei relativi verbali firmate e vistate, ed ogni altra documentazione tecnica inerente le strutture in oggetto, dovranno essere trasmessi alla D.L.
6. Le prove di carico, i certificati delle prove sui materiali ed eventuali ulteriori oneri inerenti l'esecuzione delle opere strutturali si intendono a carico dell'Appaltatore che si assume la piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione degli interventi strutturali realizzati.

ART. 9 – ORDINI DI LAVORO

1. Le singole lavorazioni, in fase esecutiva, verranno affidate mediante ordini di lavoro che potranno emessi dal Responsabile del Procedimento, dal D.L. e dai soggetti reperibili della S.I.TO. Nessuna opera può essere iniziata dall'Appaltatore senza ordinazione scritta approvata da S.I.TO.
2. Trattandosi di Lavori occorrenti per la manutenzione, per il mantenimento, per la messa in sicurezza e la riparazione degli immobili di proprietà e delle parti comuni dell'Interporto di Torino, da eseguirsi secondo le esigenze di S.I.TO, gli importi delle lavorazioni, riportate nella tabella della *Relazione Generale* indicate come di seguito, verranno di volta in volta calcolati applicando i prezzi dei materiali e

della manodopera che risultano dal vigente **Prezziario Regione Piemonte 2020, decurtati della percentuale di ribasso offerta in gara dall'Appaltatore:**

LAVORI	IMPORTO [€]
Manutenzione OG1	806.100,00
Manutenzione OG3	558.600,00

3. Si intendono comprese nell'elenco prezzi della Regione Piemonte tutte le spese per mezzi d'opera, attrezzature, assicurazioni di ogni genere, forniture dei materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, noli, ecc. e tutto quanto occorra per dare i lavori compiuti e a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.
4. S.I.TO comunicherà all'Appaltatore l'ordine di lavoro per iscritto, o in casi urgenti verbalmente, con le relative prescrizioni tecniche d'intervento e che conterrà, di regola, le seguenti indicazioni:
 - a) l'oggetto degli interventi da eseguire;
 - b) la descrizione e la consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera;
 - c) le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l'intervento da realizzare;
 - d) i luoghi interessati dagli interventi;
 - e) l'importo presunto degli interventi del singolo lavoro con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza;
 - f) i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità.
5. Entro i successivi n. 3 giorni dalla data di effettiva ultimazione dei lavori in argomento, l'Appaltatore ne dovrà dare comunicazione alla Direzione Lavori.
6. Il Responsabile del Procedimento, nella fase di predisposizione dell'ordine, qualora in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle, senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente appalto.
7. La contabilità dei lavori eseguiti verrà redatta mensilmente dall'Appaltatore e trasmessa a S.I.TO. per la verifica e approvazione.
8. In caso di chiamata, l'Appaltatore deve mettersi in contatto con S.I.TO entro n. **60** minuti dalla chiamata stessa.

9. Qualora l'Appaltatore non esegua le opere ordinate, S.I.TO si riserva la possibilità di farle eseguire da altra Ditta. In tal caso all'Appaltatore verrà comminata una penale pari al maggior onere sostenuto per l'esecuzione dell'intervento.
10. Qualora non sussistano più le condizioni necessarie per eseguire i lavori ordinati, S.I.TO si riserva la facoltà di annullare il relativo ordine di lavoro, fermo restando il pagamento delle opere eseguite e delle forniture approvvigionate.
11. Le prestazioni oggetto del presente appalto potranno essere richieste all'Appaltatore a qualunque ora del giorno o della notte di qualunque giorno, feriale e/o festivo, a seconda della necessità o dell'urgenza; a tal fine l'Appaltatore dovrà comunicare all'ufficio tecnico di S.I.TO l'elenco del personale reperibili e il relativo recapito, compreso quello telefonico, **per il servizio di reperibilità 24 ore su 24** e dovrà disporre di un congruo numero di operai e di mezzi per l'esecuzione di lavori improvvisi, urgenti e indifferibili.
12. Per il servizio di reperibilità non compete all'Appaltatore alcun compenso particolare, salvo il pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite, contabilizzate con i prezzi contrattuali di cui al presente Capitolato.
13. **L'Appaltatore ha, in ogni caso, l'obbligo di eseguire sugli immobili e sull'area interportuale, quegli interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità o finalizzati a scongiurare eventuali danni al patrimonio immobiliare, che si rendessero necessari dalle ore 00.00 alle ore 08.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00 dei giorni feriali e durante l'intera giornata del sabato, della domenica e dei giorni festivi.**
14. **Gli interventi urgenti, improvvisi e indifferibili, verranno contabilizzati a consuntivo applicando i Prezzi di riferimento per opere e lavori Pubblici nella Regione Piemonte – Prezziario Regione Piemonte 2020, decurtati della percentuale di ribasso offerta in gara dall'Appaltatore.**
15. La ditta dovrà impegnarsi a garantire la disponibilità delle maestranze anche durante il periodo delle ferie estive e invernali e nei giorni festivi. La mancata risposta dell'Appaltatore al precedente punto 8 costituisce grave inadempimento, nonché motivo per richiedere la risoluzione del contratto e procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore, venendo meno la possibilità di organizzare il funzionamento di parte degli interventi. In tal caso all'Appaltatore verrà comminata una penale pari al maggior onere sostenuto da S.I.TO per la mancata applicazione dei prezzi contrattuali dell'appalto in oggetto avendo dovuto affidare le lavorazioni ad altro soggetto.

ART. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA

1. Tutti i lavori previsti devono essere accertati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore, e devono essere contabilizzati con riferimento ai "**Prezzi di riferimento per opere e lavori Pubblici nella Regione Piemonte – Prezziario Regione Piemonte 2020**", decurtati della percentuale di ribasso offerta in gara dall'Appaltatore.
2. Per eventuali lavori *in economia* i prezzi sono calcolati secondo le tariffe locali vigenti incrementati di spese generali ed utili di impresa e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
3. Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto. Detti prezzi comprendono:
 - a) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, nessuna esclusa ecc. per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
 - b) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi da mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie e beneficio, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
 - c) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
 - d) per i lavori a misura tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli tutti oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nei prezzi.
4. Tali prezzi s'intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
5. Nel caso in cui i prezzi non siano desumibili dal suddetto Prezziario, l'Appaltatore dovrà fornire tre preventivi, affidando i lavori al prezzo più conveniente per S.I.TO.
6. Per i materiali soggetti a notevoli variazioni di prezzo nel corso dei lavori che al momento della gara non erano quantificabili, verranno applicati i prezzi correnti di mercato.
7. Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

8. Il costo della mano d'opera è quello desunto dal Contratto Provinciale del Lavoro (paga+oneri) vigente il giorno della gara.

ART. 11 – MEZZI PROVVISORIALI

1. Tra gli attrezzi o i mezzi provvisionali o di trasporto che sono prettamente connessi con la funzione lavorativa del lavoratore ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle provviste e delle merci di cui agli indicati elenchi vanno annoverati:
 - a) le scale e i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposti assi per l'esecuzione di opere fino all'altezza di m 4;
 - b) gli indumenti da lavoro di cui dovranno essere muniti i lavoratori per l'esecuzione dei lavori anche in condizioni meteorologiche avverse;
 - c) le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, gallerie, ecc.;
 - d) le carriole o mezzi equivalenti, nonché i percorsi per detti formati con tavolati;
 - e) gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce in quanto occorrenti per l'esecuzione di lavori e per le segnalazioni di ingombro stradale;
 - f) scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza;
 - g) steccati;
 - h) almeno un autocarro idoneo al trasporto di materiali e/o materiali di risulta;
 - i) mezzi di trasporto atti allo spostamento degli operai con un minimo di attrezzatura al seguito.
2. Saranno invece compensati a parte il nolo o l'affitto dei mezzi provvisionali dell'elenco esemplificativo ma non esaustivo sotto riportato:
 - a) paranchi ed argani di qualunque portata;
 - b) ponti su cavalletti, trabattelli, castelli a ruote di qualunque altezza;
 - c) piattaforme elevatrici, gruppi elettrogeni;
 - d) ponti di servizio in legno e tubolari in ferro occorrenti per l'esecuzione di opere ad altezza superiore a m 4; 5) teloni impermeabili.
3. Quanto sopra vale in quanto detti mezzi occorrono per l'esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati esistenti in cui il nolo del mezzo provvisionale ha un'incidenza rilevante sul valore dell'opera o per il caso che detti mezzi debbano servire per uso di altre Ditte.
4. Quando, in base a quanto sopra stabilito, sia dovuto il compenso per la fornitura e l'eventuale costruzione degli elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che l'affitto o il nolo anche il montaggio e lo

smontaggio, il trasporto dal magazzino al cantiere e dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo sia all'approntamento dei mezzi provvisionali sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi. L'affitto dei predetti mezzi provvisionali sarà retribuito in base a quanto stabilito negli elenchi prezzi, applicando la percentuale di ribasso offerta in gara.

ART. 12 – DISCIPLINA E BUON ORDINE NEI CANTIERI. CUSTODIA DEI CANTIERI

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le relative norme di legge e di regolamento.
2. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.
4. L'Appaltatore, durante l'esecuzione dei Lavori, dovrà osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs n.81/08 e curare, per la parte di propria competenza, quanto descritto nell'art. 95 del medesimo D.Lgs 81/08 s.m.i.
5. La D.L. potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'Appaltatore sarà, in ogni caso, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e dei danni che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.
6. È a carico e a cura dell'Appaltatore, la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte di S.I.TO.
7. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili per le quali l'Appaltatore non abbia ommesso le normali cautele atte ad evitarli.
8. Il compenso per i danni alle opere è limitato all'importo dei Lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, salvo che il danno sia stato causato dall'Appaltatore o qualora quest'ultimo abbia anche solo concorso a determinare il danno.
9. Rimangono, altresì, a carico dell'Appaltatore i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati. L'Appaltatore è comunque obbligato ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

ART. 13 – CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori, dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto e, in caso d'urgenza secondo quanto previsto all'art. 32, comma 8 D.lgs. n. 50/2016 e smi, dopo l'aggiudicazione.

Nel periodo di operatività del Contratto verranno individuate, per ogni singolo intervento o lavoro le tempistiche per lo svolgimento dei lavori, nel rispetto della durata contrattualmente prevista.

ART. 14 – SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI

1. Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, S.I.TO, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei singoli interventi, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne hanno determinato la loro sospensione.
2. Fuori dai casi previsti nel precedente comma, S.I.TO può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori.
3. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo, non spetta all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.

ART. 15 – MODIFICHE E VARIAZIONI DEI LAVORI

1. Fermo restando l'importo massimo del contratto, sono ammesse eventuali modifiche e variazioni, nelle fattispecie previste dall'art. 106 del Codice.
2. Nessuna variazione o addizione può essere introdotta in relazione al contratto se non previamente autorizzata dal RUP ai sensi del citato art. 106, comma 1, del Codice e approvata da S.I.TO.
3. In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del D.L., fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
4. Sono ammesse varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, del Codice.
5. Le variazioni non devono mutare sostanzialmente la natura del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Codice.

ART. 16 – CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI NEI LAVORI

1. L'Appaltatore dovrà impiegare materiali nuovi e della migliori qualità attualmente in commercio; dovrà indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte della D.L.; i materiali rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere.
 2. Qualora la D.L. lo ritenesse opportuno, o su specifica richiesta del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e delle A.S.L., l'Appaltatore dovrà produrre per i materiali da impiegare tutti i certificati di idoneità omologazione od altri equipollenti rilasciati da istituti Nazionali o riconosciuti, come prescritto dalle normative vigenti ed ogni altra eventuale dichiarazione richiesta dagli enti indicati.
3. Per ogni singolo intervento l'Appaltatore è tenuto, ad intervento eseguito, ad inviare:
 - documentazione attestante la fine lavori;
 - documentazione fotografica prima, durante e dopo l'intervento.
4. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i Lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine indicato dalla Committente.
5. I materiali, i prodotti e i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico di S.I.TO, rispondano alle caratteristiche/prestazioni a norma di legge.
6. **Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato può risultare dalla certificazione CE di conformità rilasciata dal produttore o da documentazione analogha sostitutiva. L'Appaltatore dovrà, inoltre, rilasciare dichiarazione relativa alla corretta posa.**

S.I.TO avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di fare modificare e rifare opere che riterrà inaccettabili per qualità scadente o difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Appaltatore che ritenesse inadatti all'esecuzione dei Lavori od all'adempimento di mansioni che l'Appaltatore medesimo intendesse loro affidare.

ART. 17 – DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1. Le demolizioni di murature in genere, sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature e le strutture esistenti, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
2. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i

quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con S.I.TO, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stessa S.I.TO.

3. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti e alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite sempre a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso.
4. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile dell'Ufficio Tecnico di S.I.TO, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dall'Ufficio stesso, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
5. Detti materiali restano tutti di proprietà di S.I.TO, che potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.
6. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall'Appaltatore fuori del cantiere, alle pubbliche discariche autorizzate nel rispetto delle norme vigenti e con oneri di smaltimento, a proprio carico, rilasciandone a S.I.TO la relativa documentazione.

ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, è tenuto a presentare a S.I.TO, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, nella forma della cauzione (in contanti o in titoli del debito pubblico) o della fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 d.lgs. 385/93.
2. Con riferimento all'importo della garanzia definitiva, si applicano le riduzioni e gli aumenti previsti dallo stesso art. 103 del Codice.
3. La garanzia deve prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
 - c) l'indicazione dell'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di S.I.TO.
4. La garanzia dovrà restare in vigore per tutta la durata del contratto e, in caso di riduzione, essere immediatamente reintegrata in applicazione dell'art. 103, comma 1, del Codice.

5. La garanzia sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del Codice.
6. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la garanzia fideiussoria è presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
7. S.I.TO ha il diritto di valersi della garanzia per le prestazioni da eseguirsi in danno dell'Appaltatore e per provvedere ai pagamenti derivanti dall'inosservanza da parte dell'Appaltatore di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
8. La garanzia definitiva resa sotto forma di polizza fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice e al DM n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018.
9. Le franchigie e gli scoperti restano in capo all'Appaltatore.

ART. 19 – COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore è obbligato a consegnare, almeno n. 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione a norma dell'art. 103, comma 7, del Codice che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei Lavori.
2. La polizza dovrà corrispondere all'importo del contratto.
3. La durata e l'efficacia della polizza decorre dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori sino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e comunque non oltre n. 3 mesi dalla data di ultimazione lavori.
4. La polizza, da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà comprendere anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino ai Lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore.
5. La polizza dovrà essere predisposta in conformità delle disposizioni contenute nel DM n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018.
6. La polizza dovrà assicurare S.I.TO contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei Lavori con i seguenti massimali:
 - PARTITA 1 – OPERE: massimale pari all'importo a base di gara;

- PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI € 1.000.000,00;
- PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 100.000,00;
- R.C. - € 1.000.000,00.

7. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della polizza da parte di S.I.TO.
8. Le franchigie e gli scoperti restano in capo all'Appaltatore.

ART. 20 – SPESE DI CONTRATTO E DI PUBBLICAZIONE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese di bollo ed eventualmente di registro, della copia del contratto.
2. Le spese di pubblicazione del bando di gara sostenute da S.I.TO saranno rimborsate dall'Appaltatore entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

ART. 21 – SUBAPPALTI, COTTIMI E INTESTAZIONI FIDUCIARIE

1. L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni contrattuali, è subordinato all'autorizzazione di S.I.TO e ammesso nella quota massima del 40% dell'importo contrattuale, considerata la sentenza della C.G.U.E. del 26 luglio 2019 e tenuto conto necessità di ridurre le "interferenze di cantiere" e del conseguente rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori ad una molteplicità di imprese (di difficile coordinamento) che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli interventi.
2. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - che l'Appaltatore abbia dichiarato di gara i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
 - che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, con l'indicazione puntuale dell'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Tale contratto deve essere presentato in copia autentica presso S.I.TO almeno n. 20 giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, e corredato la documentazione prevista agli allegati XVII del D.lgs. n. 81/08;
 - che al momento del deposito del contratto di subappalto presso S.I.TO, l'Appaltatore presenti, altresì, apposita dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per l'esecuzione dei Lavori oggetto di subappalto.

3. L'Appaltatore che si avvale del cottimo deve presentare a S.I.TO il relativo contratto in copia autentica nonché apposita dichiarazione del cottimista, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del Codice.
4. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve, altresì, presentare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
5. L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata da S.I.TO entro n. 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrono giustificati motivi.
6. Per i subappalti o i cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate, o di importo inferiore a € 100.000, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte di S.I.TO sono ridotti della metà.
7. Le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. I piani di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs n. 81/08 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore medesimo. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei Lavori.
9. La mancata ingiustificata presentazione della documentazione prevista ai punti precedenti costituisce grave inadempimento del contratto e determina l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale.
10. Ai sensi dell'art. 105, comma 10, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.
11. Qualora durante l'esecuzione dei Lavori, la D.L. accertasse e denunciasse sia all'Appaltatore che a S.I.TO un grave errore commesso da un subappaltatore, quest'ultimo, indipendentemente dall'autorizzazione previamente rilasciata, dovrà essere allontanato dal cantiere.

12. È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
13. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare a S.I.TO, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
14. In materia di somministrazione di manodopera si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 276/03.
15. Per quanto non espressamente disciplinato si richiama l'art. 105 Codice.
16. Per poter svolgere una prestazione di subappalto e sub-contratto nell'ambito del 2% contrattuale occorre presentare a S.I.TO la seguente documentazione:
 - Lettera di richiesta con indicata la ditta del subappalto/sub-contratto, la tipologia delle lavorazioni, l'importo delle opere, l'importo oneri sicurezza, la categoria di riferimento delle lavorazioni; la dichiarazione che la manodopera non è superiore al 50% dell'importo complessivo delle opere;
 - Copia del contratto di subappalto/sub-contratto firmata dai legali rappresentanti della ditta appaltatrice e della ditta che interviene per le opere del subappalto e nell'ambito del 2% del sub-contratto stipulato;
 - Certificato della Camera di Commercio della ditta del subappalto/sub-contratto;
 - L'elenco delle maestranze e mezzi operativi che opereranno in cantiere per la ditta del subappalto/sub-contratto;
 - Dichiarazione della consistenza delle maestranze della ditta del subappalto/sub-contratto;
 - Esplicazione relativa ai flussi finanziari da parte della ditta titolare del subappalto/sub-contratto;
 - POS della Ditta del subappalto/sub-contratto;
 - Copia DURC e iscrizione Camera di Commercio in corso di validità della Ditta del subappalto/sub-contratto;
 - Copia del documento d'identità dell'appaltatore, subappaltatore, sub-affidatario;
 - Idoneità tecnico professionale Allegato XVII del D.L.G.S. n. 81/2008 per la ditta del subappalto/sub-contratto.
17. S.I.TO si riserva, in ogni caso, il diritto di bloccare l'ingresso in cantiere o la permanenza nello stesso del soggetto che debba eseguire attività in cantiere su cui emergano sospetti di un'elusione della disciplina del subappalto.

18. L'Appaltatore dovrà presentare, a prestazione avvenuta (prima dell'emissione del SAL), la fattura quietanzata della ditta del subappalto e sub-contratto che ha operato nell'ambito del 2%.
19. Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 e s.m.i., le società di capitali anche cooperative e consortili aggiudicatrici di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare a S.I.TO, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano all'esecuzione dell'opera.

ART. 22 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente: la responsabilità di quanto accade nell'area di cantiere è sempre e comunque riconducibile all'Appaltatore.
2. L'Appaltatore che non possa condurre personalmente i Lavori dovrà farsi rappresentare da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione degli stessi: l'Appaltatore resta, tuttavia, responsabile dell'operato del suo rappresentante.
3. Il potere di rappresentanza deve essere conferito per atto scritto ed essere inviato all'ufficio tecnico di S.I.TO SpA. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei Lavori.
4. In tal caso, tutte le comunicazioni formali tra l'Appaltatore e S.I.TO saranno poste in essere per mezzo del Rappresentante e si intenderanno validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Rappresentante, sarà considerato da S.I.TO dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.
5. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, e comunque in caso di inadempimento, S.I.TO, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo Rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 23 – PENALI

1. Nel caso di **ritardo** nell'avvio o nell'ultimazione di ogni singolo ordine di lavoro, nonché in caso di ritardo nella ripresa dei lavori conseguente ad un verbale di sospensione rispetto alla data fissata dal D.L. o di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, sarà applicata una penale giornaliera pari allo **0,3 per mille** (zero virgola tre per mille) dell'importo di ogni ordine di lavoro.
2. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell'ordinativo, oppure sia prevista l'esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l'applicazione della penale sull'ammontare dell'importo del contratto.
3. Il ritardo che comporta l'applicazione della penale è segnalata dal D.L. al Responsabile del Procedimento. Salvo che l'inadempimento non sia causa di risoluzione del contratto, S.I.TO formulerà contestazione per iscritto e a mezzo PEC all'Appaltatore, segnalando la penale applicabile e invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni. In mancanza di riscontro la penale si intenderà tacitamente accettata. Nel caso di giustificazioni ritenute inadeguate, S.I.TO comunicherà l'applicazione delle penali previste nel presente articolo.
4. Qualora durante il servizio di **reperibilità**, S.I.TO non riesca a comunicare con l'Appaltatore, verrà comminata una penale pari a € **200,00** riferita alla chiamata per ogni singolo intervento.
5. Qualora l'ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso dell'esecuzione del contratto, superi il 10% del corrispettivo, il Responsabile del Procedimento, promuoverà le procedure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti da S.I.TO a causa dei ritardi.
7. Le penali suindicate, verranno trattenute senza altre formalità sulle somme dovute all'Appaltatore per lavori eseguiti.
8. In caso di ritardi dell'Appaltatore oppure di errata o difettosa esecuzione degli ordini, S.I.TO si riserva il diritto di procedere, senza altra formalità, all'esecuzione dei lavori (affidandoli ad altre ditte) in danno dell'Appaltatore medesimo.

ART. 24 – CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. La cessione del corrispettivo d'appalto può avvenire nei casi e con il rispetto delle previsioni di cui all'art 106, comma 13, del Codice.

2. L'Appaltatore non può cedere a terzi, a pena di nullità, in tutto o in parte il contratto e i Lavori. In caso di violazione di tale divieto saranno posti a carico dell'Appaltatore tutte le spese e i danni derivanti a S.I.TO.

ART. 25 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della legge n. 136/10 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D.L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
2. L'Appaltatore deve comunicare a S.I.TO gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/10 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
4. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 445/00
5. S.I.TO non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.
6. S.I.TO, i sensi dell'art. 3, comma 9 –bis, della citata legge n. 136/10, risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/10.
7. L'Appaltatore deve trasmettere alla Committente entro quindici giorni dalla stipulazione del presente contratto, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10, ivi compreso quello di comunicare a S.I.TO i dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della citata legge, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

ART. 26 – CORRISPETTIVO E ANTICIPAZIONI

1. Lo Stato d'Avanzamento viene emesso con cadenza mensile. Il certificato di pagamento viene emesso entro sette giorni dall'emissione del S.A.L. A seguito di emissione di fattura il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione del S.A.L.
2. **Sulle rate di acconto dovrà essere indicata la ritenuta pari allo 0,5% prevista ai sensi di legge.**
3. **Si precisa che in sede di pagamento di ogni fattura, verrà applicata la ritenuta di garanzia pari allo 0,5%, prevista ai sensi di Legge.**
4. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. L'ammontare di ogni acconto dovrà risultare dalla contabilizzazione dei singoli ordini di lavoro mensili in relazione all'entità dei lavori eseguiti.
5. Si precisa che l'autorizzazione di S.I.TO alla liquidazione di eventuali opere strutturali è subordinata alla preventiva presentazione da parte dell'Appaltatore al D.L. del risultato delle prove di resistenza sui materiali utilizzati eseguite da laboratori ufficiali.
6. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della D.L. L'esecuzione delle opere, benché ordinate dalla D.L. dovrà essere limitata all'importo contrattuale.
7. L'eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell'Appaltatore che non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta.
8. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall'Appaltatore l'importo contrattuale, l'Appaltatore stesso dovrà darne immediata comunicazione e documentazione alla D.L.
9. Ciascuna rata di acconto sarà commisurata all'importo degli ordini di lavoro effettivamente ordinati, eseguiti e regolarmente riconosciuti, misurati e registrati dal D.L., alla presenza dell'Appaltatore, come desunti dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto della variazione di gara e delle ritenute di legge.
10. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/10. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della medesima legge n. 136/10, il relativo contratto d'appalto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
11. Il pagamento di ogni fattura è subordinato all'acquisizione d'ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità, dell'Appaltatore, nonché di tutti gli eventuali subappaltatori e

alla presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23.6.2014 n. 89 e in formato ai sensi delle norme di Legge vigenti per la S.I.TO SpA.

12. Le ritenute dello 0,5 % possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione e approvazione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, entro 3 mesi dalla data di ultimazione lavori, secondo quanto previsto al successivo art. 27.
13. I pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo saranno effettuati soltanto alle persone delegate ed autorizzate a riscuotere e quietanzare, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute da S.I.TO; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.
14. La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata a S.I.TO. In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi per pagamenti alle persone non più autorizzate a riscuotere.
15. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e dell'art. 207 del D.L. n. 34/20, convertito con la legge n. 77/20, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del medesimo D.Lgs. n. 385/1993. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 27 – CONTO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COLLAUDO E MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO.

1. Il Conto finale dei lavori verrà compilato dal D.L., secondo le modalità previste all'art. 14, comma 1, lett. e) del D.M. MIT n. 49/18.
2. Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso, ai sensi dell'art. 102 del Codice, entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori. Per il procedimento di emissione del certificato di regolare esecuzione trovano applicazione le disposizioni contenute nel medesimo Codice.
3. Il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Il pagamento della rata di saldo 0,5 % verrà erogato entro 60 giorni dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione ed è subordinata alle verifiche previste *ex lege*.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
6. Salvo quanto disposto all'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da S.I.TO prima che il Certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 5, del Codice.
8. S.I.TO provvederà alla nomina di uno o più collaudatori tecnico-amministrativo, nonché, qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, alla nomina del Collaudatore per il Collaudo statico secondo la disciplina in materia. Il compenso per i Collaudatori tecnico-amministrativi e per il Collaudatore statico sarà a carico di S.I.TO.
9. Per quanto non espressamente disciplinato si richiama l'art. 102 del Codice.
10. A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, sarà a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria, la custodia e la buona conservazione di tutte le opere e gli impianti oggetto dell'appalto, nonché l'esecuzione di tutte le opere per l'eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per S.I.TO, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile.

11. Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio di S.I.TO, saranno eseguiti direttamente da quest'ultima, addebitandone la spesa all'Appaltatore, qualora questa risultasse inadempiente.
12. Resta ferma la facoltà di S.I.TO di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi del Codice.

ART. 28 – FORZA MAGGIORE

1. Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l'evento, e comunque entro cinque giorni da quello dell'avvenimento sotto pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.
2. Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
3. Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. Pertanto l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei Lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della direzione dei lavori.
5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

ART. 29 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

1. S.I.TO, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 23, potrà disporre la risoluzione del contratto nel caso in cui le obbligazioni previste dal presente Capitolato non siano adempiute secondo le modalità stabilite. In particolare, S.I.TO assegna un termine non inferiore a 10 giorni, salvo i casi d'urgenza, entro cui l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto il verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, S.I.TO può risolvere il contratto.

2. Nei casi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, S.I.TO comunica mediante PEC, all'Appaltatore l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni per iscritto entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, S.I.TO, può proporre la risoluzione del contratto. A titolo esemplificativo, configurano grave inadempimento:
 - a) mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
 - b) violazioni in materia di sicurezza;
 - c) violazioni degli obblighi contributivi, retributivi, previdenziali e assicurativi;
 - d) ingiustificate interruzioni dei Lavori e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità.
3. S.I.TO può, altresì, disporre la risoluzione del contratto negli altri casi di cui all'art. 108 del Codice.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civ., il contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
 - b) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - c) applicazione di penali superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
 - d) cessione totale o parziale del contratto;
 - e) subappalto non autorizzato.
5. Al ricorrere di una delle circostanze di cui all'art. 29.4, S.I.TO comunicherà all'Appaltatore a mezzo PEC l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa e il contratto sarà risolto di diritto all'atto della ricezione della PEC, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da S.I.TO, compresi quelli relativi alle spese necessarie per addivenire alla stipulazione di nuovo contratto.
6. La risoluzione del contratto determina l'incameramento della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore, salvo il diritto di S.I.TO al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi per l'affidamento delle prestazioni non effettuate ad altro operatore. All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
7. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore o fallimento del medesimo, S.I.TO si riserva di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultati dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei Lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al

quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

8. In caso di sospensione o annullamento giurisdizionale oppure annullamento, revoca o ritiro in sede di autotutela di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto, il contratto potrà essere risolto mediante PEC da inviarsi da S.I.TO all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore non potrà pretendere da S.I.TO a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della PEC.
9. Nelle ipotesi di cui all'art. 110 del Codice, che si richiama integralmente, S.I.TO interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente appalto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 30 – RECESSO

1. S.I.TO si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento e per qualsiasi ragione.
2. In tal caso all'Appaltatore sarà riconosciuto il pagamento della somma di cui all'art. 109 del Codice, ad esclusione di qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni altro ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.
3. In caso di recesso, S.I.TO sarà tenuta, in particolare, al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
4. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
5. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione a mezzo PEC all'Appaltatore da darsi con un preavviso di 30 giorni, decorsi i quali S.I.TO prende in consegna i Lavori ed effettua il collaudo definitivo.
6. I materiali, il cui valore è riconosciuto da S.I.TO a norma del comma 3, sono soltanto quelli già accettati dal D.L. o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 5.
7. S.I.TO può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma

fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

8. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal D.L. e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione di S.I.TO nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 31 – ACCORDO BONARIO. FORO COMPETENTE

1. Ove le riserve regolarmente iscritte sui documenti contabili ed esplicitate dall'Appaltatore comportino variazioni dell'importo dell'opera in misura del 15 per cento dell'importo contrattuale, si procede ai sensi dell'art. 205 del Codice cui si fa integrale rinvio.
2. Per tutte le controversie, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica dipendenti dal Contratto, che non definite in via amministrativa, nonché per tutti i conseguenti contratti applicativi, è competente il Foro di Torino.

ART. 32 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della presente gara.